

n.	386-2018	R.G.
n.		Reg. Sent.
n.		Cron.
n		Rep.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Venezia – in persona del Giudice dott. Giovanni Calasso- nel procedimento civile iscritto al n. 386 del ruolo generale dell'anno 2018, avente ad

Oggetto: diritto bancario=

PROMOSSO DA

Attore	Difensore
	MAGRINI LORENZO
	lorenzo.magrini@hotmail.it

NEI CONFRONTI DI

Convenuto	Difensore
	TICOZZI MARCO
	marcoticozzi@ticosoci.it

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Conclusioni dell'attore: come da verbale di causa del giorno 24.09.2020
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del giorno 24.09.2020

FATTO

I. Con atto di citazione notificato in data 03.01.2018 la società _____ s.a.s ha convenuto innanzi a Codesto Tribunale _____ s.p.a. formulando le seguenti conclusioni:

Nel merito:

-) Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società _____ s.a.s., con sede in Scorzè (VE), via Campocroce n. 14, per il conto corrente n. n° _____ è creditrice, in linea accertativa, della somma di € 37.059,66, o della diversa somma che verrà prova nel corso del giudizio, oltre interessi nei confronti di _____ spa e, per gli effetti, procedere alla rettifica del saldo del conto corrente n. _____

-) Riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.

-) Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che _____ spa, con la propria, condotta contra legem, ha commesso sia il reato di usura soggettiva che oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.;



-) accertata l'illegittima applicazione di interessi usurari e la conseguente commissione del reato di usura condannare *spa al risarcimento del danno subito da*

sas, da quantificarsi in via equitativa;

-In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali oltre IVA, CPA e spese generali, o quantomeno compensate.

A fondamento della domanda precisava che:

a. aveva sottoscritto con la *spa*, ora *spa*, un contratto di conto corrente con contestuale apertura di credito contraddistinto dal n°

b. a seguito di racc ex art. 119 TUB del 07.01.2016, *spa* aveva inviato solo parte della documentazione richiesta con conseguente richiesta in giudizio ex art. 210 c.p.c.;

c. il contratto era nullo ab origine essendo stato sottoscritto solo dalla società attrice e, in ogni caso, la modifica dello stesso, datata 16.02.2006, risultava usuraria ab origine, essendo stato pattuito un tasso effettivo annuo di scoperto di conto pari al 14,47537% quando invece il tasso soglia previsto era pari al 14,070%.

d. la banca aveva applicato commissioni e tassi superiori a quelli imposti dalla legge, nonché la capitalizzazione composta degli interessi debitori, addebitando in tal modo maggiori competenze alla società attrice. In particolare aveva addebitato interessi e commissioni non dovuti per un importo complessivo di euro 37.059,66;

e. trovando applicazione analogica l'art. 1815 c.c., per effetto dell'usurarietà, nessuna somma era dovuta a titolo di interessi e, quelli riscossi contra legem dalla Banca, dovevano essere restituiti.

f. occorreva, pertanto, procedere alla riquantificazione dei saldi dei rapporti (domanda di accertamento, cioè "ripristinatoria" e non "ripetitoria"), epurati da tutti gli addebiti illegittimi.

II. Con comparsa depositata il 15.03.2018 si costituiva *spa* chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi i costi di un'eventuale consulenza tecnica, anche di parte e il rimborso spese generali.

Rilevava che:

a. Il conto corrente oggetto di causa era il n. *(già)* stipulato in data 7.7.1995 tuttora in essere e con un saldo debitore a favore della banca al 31.1.2018 pari ad euro 10.920,82;

b. con riferimento alla sua regolamentazione originaria, veniva solo eccepita la nullità per difetto di sottoscrizione della banca;

c. Successivamente al 1995 e, precisamente in data il 16.12.2006, il rapporto di c/c era stato trasformato in conto Business operazioni illimitate e rinegoziato in data 15.11.2007 a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000 che aveva concesso la facoltà alle banche di prevedere l'anatocismo bancario a condizione che vi fosse la stessa periodicità fra quello attivo e quello passivo;

d. I contratti dimessi prevedevano sia la capitalizzazione attiva e passiva trimestrale, che i tassi contrattuali e la commissione di massimo scoperto;

e. le condizioni pattuite dalla banca con il correntista erano valide con conseguente rigetto della domanda;

f. il rapporto di conto corrente era ancora in essere e che, di conseguenza, il presente giudizio poteva avere ad oggetto soltanto l'accertamento del saldo corretto;

g. la domanda di ripetizione era parzialmente prescritta e, in ogni caso, il conto aveva un saldo negativo a favore della banca pari ad euro 10.920,82 al 31.1.2018 del quale si doveva tenere conto in sede di rideterminazione del saldo;

i. in ordine al contratto di conto corrente n. *il credito di* €18.898,02 era fondato solo sulla eccepita nullità per mancata sottoscrizione della banca, laddove la S.C. a Sezioni Unite aveva sancito la validità del contratto bancario sottoscritto dal solo cliente (Cfr. Cass. Sez. Un. 16.1.2018 n. 898/2018);



l. con riferimento all'usura oggettiva nessun rilievo era stato eccepito all'originario contratto del 7.7.1995 e, poichè il rapporto era sorto prima della stessa entrata in vigore della legge antiusura, non poteva configurarsi usura, nemmeno originaria con la conseguenza che gli accertamenti in punto usura andavano ristretti solo ai trimestri contestati.

m. tutti i tassi di ogni tipo erano entro soglia atteso che il tasso soglia, calcolato utilizzando la categoria delle aperture di credito in conto corrente, era del 18,87% (a fronte di un tasso effettivo annuo di scoperto di c/c e di mora previsto in contratto del 14,47%); l'apertura di credito del 19.3.2009 prevedeva un tasso debitore effettivo del 10,21% e tasso per scoperto di c/c e di mora del 13,5% a fronte di un tasso soglia per fidi oltre euro 5.000,00 del 13,68%; l'apertura di credito del 16.10.2009 prevedeva un tasso debitore effettivo del 10,21%, tasso effettivo per utilizzo oltre fido del 12,55% e tasso per scoperto di c/c e di mora del 12,25% a fronte di un tasso soglia per fidi oltre euro 5.000,00 del 12,76%; l'apertura di credito del 26.1.2011 prevedeva un tasso debitore effettivo annuo del 10,21%, tasso effettivo per utilizzo oltre fido del 12,00% e tasso per scoperto di c/c e di mora al più del 14,47% a fronte di un tasso soglia per fidi fino ad euro 5.000,00 del 16,69%.

n. non poteva esserci usura soggettiva non avendo la banca mai avuto conoscenza del presunto stato di bisogno della società, non avendo, peraltro, parte attrice documentato detto stato;

o. non poteva esserci anatocismo avendo la banca applicato la delibera CICR 9 febbraio 2000 che aveva concesso la facoltà alle banche di prevedere l'anatocismo bancario purché quello attivo e quello passivo avessero la stessa periodicità, come di fatto avvenuto nei contratti sottoscritti e rinegoziati il 16.2.2006 e il 15.11.2007.

p. le altre domande erano nulle perché formulate genericamente e prive di prova (risarcimento danno).

q. che la domanda di ripetizione inerente gli interessi doveva rigettarsi in quanto corrisposti spontaneamente dalla società attrice.

III. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; depositate le memorie; ammessa ed espletata la CTU e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 24.09.2020 viene decisa.

DIRITTO

La presente controversia deve essere circoscritta al contratto di conto corrente n. _____ acceso in data 7.7.1995 dalla società

_____ s.a.s, presso la _____ spa, ora _____ spa, rinegoziato e tuttora aperto con la conseguenza che oggetto del presente giudizio può essere solo l'accertamento del saldo corretto.

Nel ribadire quanto già precisato nell'ordinanza 09.04.2019, la società attrice, non avendo dato prova di aver preventivamente richiesto alla banca convenuta copia della documentazione oggetto dell'istanza di esibizione (l'istanza ex art. 119 TUB era stata presentata dalla correntista relativamente ad altra documentazione), il CTU si è attenuto per il calcolo della prescrizione alla documentazione in atti calcolando il termine decennale di prescrizione da ogni singola rimessa sino al 14.11.2016 essendo quelle antecedenti a tale data prescritte.

Il CTU ha così concluso che le rimesse solutorie dal 14.11.2016 sino al 31.10.2018 ammontano a complessivi €. 10.802,02 e confrontando detto importo con il saldo a credito della banca di €. 10.920,82 si ha un saldo a favore della banca sino a detta data di € 118,80 in favore della banca.

E', infatti, ammissibile la domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali *contra legem*.

Nei confronti di una simile domanda può essere tuttavia legittimamente opposta l'eccezione di prescrizione dei pagamenti non aventi natura ripristinatoria; va infatti ricordato che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede



l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di accertare somme che assume di avere indebitamente versato a qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito; ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c.

Per quanto poi concerne il dies a quo, deve ritenersi che, mentre "il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati" (S.U., n. 24418/2010 cit.); per i versamenti aventi natura solutoria detto termine decorra dall'esecuzione di ciascuno dei pagamenti.

Nel caso de quo, la banca convenuta ha sin dal primo atto difensivo eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie, non essendo necessaria l'indicazione delle stesse in maniera specifica e dettagliata.

Ai fini della determinazione del saldo il CTU ha effettuato il ricalcolo con i tassi contrattualmente previsti, eliminando la capitalizzazione sino al 16 febbraio 2006 e successivamente dal 1 gennaio 2014, le CMS e le commissioni di affidamento, comprendendo le spese in quanto pattuite.

Con riferimento al criterio di applicazione della capitalizzazione il rilievo di parte attrice non appare fondato atteso che la capitalizzazione trimestrale reciproca è stata stabilita contrattualmente. A nulla, invero, rileva il reale addebito di interessi attivi trimestrali. Basti pensare ad un conto corrente sempre passivo che non determinerà mai la rilevazione di interessi attivi.

Per quanto concerne le commissioni di massimo scoperto, cui possono essere equiparate le commissioni di disponibilità fondi, la clausola contrattualmente concordata è efficace a condizione che indichi oltre il tasso, la periodicità del conteggio e la base di calcolo e consenta al correntista di determinare facilmente l'importo di addebito. Tanto in quanto il correntista deve essere in condizioni di stabilire con immediatezza il tasso d'interesse applicato nei suoi confronti senza gravarlo di un onere di informazione certamente di non facile assolvimento.

In altre parole la clausola convenzionale per la commissione di massimo scoperto deve essere frutto di una specifica pattuizione tra le parti con esplicita indicazione dei criteri di determinazione e modalità di calcolo, a pena di nullità della stessa. Nel caso de quo il contratto del 16 ottobre determina la CDF nella misura del 0,5% applicato "*alla media dell'importo delle aperture di credito in essere durante il trimestre con esclusione di quelle concesse nella forma tecnica a tassi differenziali a quelle concesso a titolo di finanziamento mutuo*".

Ebbene detta locuzione non consente al correntista di determinare facilmente i criteri e le modalità di calcolo con conseguente nullità della stessa.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della eccepita prescrizione le commissioni complessivamente addebitate sono pari ad €. 4.598,08.

Con riferimento, infine, all'accertamento del tasso soglia il CTU ha precisato che non risultano presenti contratti di affidamento alla data del 16 febbraio 2006. Pertanto il conto deve intendersi non affidato con un tasso soglia di riferimento alla data del 16 febbraio 2006 per i conti non affidati pari a 18,87%.

Ne segue il rigetto della domanda di risarcimento, peraltro, priva di prova specifica.

Va disattesa, infine, l'eccepita nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione da parte della Banca essendo sufficiente la sola sottoscrizione del contraente il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti (Cass. Sez. Un. 16.1.2018 n. 898/2018).

Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite possono compensarsi ivi comprese quelle di CTU.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) accerta e determina il saldo passivo del conto corrente in favore di n. in €.118,00 in favore di spa;
- 2) compensa le spese di lite ivi comprese quelle di CTU che pone definitivamente a carico di entrambe le parti in soldo fra loro.

La presente sentenza, redatta in forma breve, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione contestualmente al deposito e, in analogia con l'art. 281 sexies c.p.c, si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in cancelleria.

Venezia, 24.09.2020

IL GOP

Dott. Giovanni Calasso

